



PROPOSTA DI LEGGE N. 99/10[^] DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

RECANTE:

“Primi interventi per favorire la costituzione della Città Metropolitana di Reggio Calabria”

(Deliberazione di Giunta n. 403 del 13/10/2015)

RELATORE: FRANCO SERGIO

Il Dirigente
f.to Maurizio Priolo

Il Presidente
f.to Franco Sergio

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In seguito alle richieste formulate dall'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria, tra la Regione e la Provincia di Reggio Calabria, si è concordato in sede tecnica di disciplinare in via transitoria l'esercizio delle funzioni già conferite alla Provincia sulla base della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34, prevedendo, altresì, il trasferimento delle relative risorse finanziarie.

In data 1.10.2015, tra la Regione, la Provincia di Reggio Calabria e il Sindaco del Comune di Reggio Calabria, in qualità di Sindaco metropolitano, è stato stipulato apposito accordo volto a valorizzare la Città Metropolitana, convenendo, nelle more dell'approvazione della legge regionale di riordino, al fine di favorire l'autonomo processo di costituzione della Città Metropolitana, valorizzandone le funzioni per lo sviluppo del territorio, che le funzioni di cui alla L.R. n. 14/2015 restino temporaneamente in capo alla Provincia di Reggio Calabria che continuerà a svolgerle con il relativo personale e con l'impegno della Regione di trasferire le risorse finanziarie stabilite in sede del tavolo tecnico di cui in premessa.

Il predetto accordo costituisce inizio di attuazione del sistema previsto per la costituzione della Città metropolitana e per la promozione e valorizzazione del nuovo Ente locale. Si ritiene, pertanto, opportuno sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale il disegno di legge in epigrafe recante "Primi interventi per favorire la costituzione della Città Metropolitana di Reggio Calabria".

La presente proposta consta di 4 articoli.

In particolare, l'articolo 1 prevede che, al fine di favorire il processo di costituzione della Città Metropolitana e nelle more della legge generale di riordino prevista dall'art. 1 della legge regionale 22 giugno 2015 n. 14, le funzioni indicate dal medesimo art. 1 della precitata legge regionale n. 14/2015 restano in capo alla Provincia di Reggio Calabria ed il personale addetto alle funzioni di cui al comma 1 rimane inquadrato nei ruoli provinciali nel rispetto dei limiti di spesa definiti dalla legge n. 56/2014, come certificati dalla stessa Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria.

L'art. 2 che reca la norma finanziaria al comma 1 prevede che la Regione trasferisce alla Provincia di Reggio Calabria risorse finanziarie in misura pari alla somma complessiva di € 9.700.000,00, comprensive di ogni onere in conto all'Ente per stipendi, buoni pasto e fondo salario accessorio. Al comma 2 sono indicate le poste in bilancio che sottendono la copertura per le annualità comprese nel bilancio pluriennale 2016-2018.

L'art. 3 contiene la clausola di invarianza di spesa. Infine, l'articolo 4 ne dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

In merito agli aspetti di carattere finanziario, l’articolo 1, comma 2, prevede che il permanere del personale nei ruoli provinciali debba avvenire nel rispetto dei limiti di spesa definiti dalla legge n. 56/2014, come certificati dalla stessa Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria, non potendo la Regione accollarsi spese aggiuntive rispetto a quanto già impegnato per l’esercizio delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale n. 34/2002.

Il provvedimento appare compatibile, inoltre, con il quadro attuale della finanza regionale. Tale compatibilità finanziaria viene assicurata dalla previsione della clausola di invarianza della spesa (articolo 3) secondo la quale “dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale”.

Tuttavia, si rileva l’opportunità di indicare gli aspetti analitici che depongono in tal senso.

Nel bilancio di previsione 2016 e nel pluriennale 2016/2018 è stato previsto al capitolo, U1501011001 nell’ambito del Programma U.18.01, lo stanziamento annuo di € 9.700.000,00, come concordato con la Provincia di Reggio Calabria.

Si precisa che gli importi come sopra indicati risultano inferiori a quelli attualmente riversati alla medesima Provincia per l’esercizio delle funzioni previste dalla legge regionale n. 34/2002.

La Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del progetto di legge nella seduta del 13 giugno 2016.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Proposta di legge n. 99/10[^] di iniziativa della Giunta regionale recante: “Primi interventi per favorire la costituzione della Città Metropolitana di Reggio Calabria”

Tab. 1 Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale	Importo
Art. 1	Esercizio delle funzioni delegate di cui alla lr 34/2002 da parte della Città Metropolitana di Reggio Calabria.	Corrente	Pluriennale	€ 9.700.000,00

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

Per gli oneri di cui all’articolo 1 si rimanda a quanto la Regione ha messo a disposizione nelle risorse allocate al PROGRAMMA U.18.01 - capitolo U1501011001 nel Bilancio 2016.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Agli oneri derivanti dalla presente proposta si provvederebbe pertanto con le somme già allocate al PROGRAMMA U.18.01 - capitolo U1501011001 nel Bilancio 2016.

PROGRAMMA/ Capitolo	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Programma U.18.01/ U1501011001	€ 9.700.000,00		
Totale	€ 9.700.000,00		

Art. 1

(Assegnazione temporanea di funzioni)

1. Al fine di favorire il processo di costituzione della Città metropolitana di Reggio Calabria e nelle more dell'approvazione della legge generale di riordino prevista dall'articolo 1 della legge regionale 22 giugno 2015, n. 14, le funzioni indicate dal medesimo articolo 1, comprese quelle direttamente esercitate dalla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo, della stessa l. r. n. 14/2015, restano assegnate alla Provincia di Reggio Calabria.
2. Il personale addetto alle funzioni di cui al comma 1 rimane inquadrato nei ruoli provinciali nel rispetto dei limiti di spesa definiti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, come certificati dalla stessa Amministrazione provinciale di Reggio Calabria.

Art. 2

(Risorse finanziarie)

1. La Regione trasferisce alla Provincia di Reggio Calabria le risorse finanziarie in misura pari ad euro 9.700.000,00 annue, comprensive di ogni onere in conto della Provincia stessa per stipendi, buoni pasto e fondo per il salario accessorio.
2. La copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1, per le annualità comprese nel bilancio pluriennale 2016-2018, è garantita con le risorse allocate al Programma U.18.01 - capitolo U1501011001 del bilancio medesimo.

Art. 3

(Invarianza di spesa)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.